

## **END OF WASTE (Fine del Rifiuto)**

I Criteri dell'END OF WASTE sono regolamentati dall'**Art.6 della Direttiva 2008/98/CE** e recepiti nel nostro ordinamento dall'**Art.184 ter del D.lgs n.152/06**.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art.6 della Direttiva quadro come modificata dalla Direttiva 2018/951/UE di seguito riportate:

- a) La sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici**
- b) Esiste una domanda o un mercato per tale sostanza od oggetto**
- c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti**
- d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.**

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la Direttiva espressamente considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Nel recepire la Direttiva 2008/98/CE, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, è stata introdotta la disposizione di cui all'art.184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella Direttiva prevede che l'operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti.

Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato, come il rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale, è un'operazione di recupero a tutti gli effetti. In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione il cui principale risultato, è quello di permettere al rifiuto di svolgere un

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass.Penale n°19211 del 21/4/2017)